



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE FALLIMENTARE

N.8/2022 Reg.Fal

N.8/2022 R.Sent.

N.41/2022 Rep.

Ai sensi dell'art. 17 R.D. 16 Marzo 1942, N. 267, D.Lgs.0.1.2006 N.5 e D.Lgs.12/9/2007 n. 169 e 136 C.P.C., si comunica che il Tribunale di Reggio Calabria, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso di fallimento n. 2/2022 RR, nei confronti dell'impresa individuale di **SCIRTO' PAOLO**, c.f. SCRPLA69E06H224I con sede in VIA ASCHENEZ 177/C REGGIO DI CALABRIA (come da visura camerale in atti);

DICHIARA IL FALLIMENTO

della società **SCIRTO' PAOLO**, c.f. SCRPLA69E06H224I con sede in VIA ASCHENEZ 177/C REGGIO DI CALABRIA

(Omissis)

NOMINA Giudice Delegato il **dott. Stefano Cantone**;

NOMINA Curatore **Dr.ssa Adriana Siclari**;

Comunicazione di
sentenza
dichiarativa di
fallimento
(Art. 17 Legge
fallimentare)

ORDINA Ai falliti di depositare, entro tre giorni, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, presso lo studio del Curatore fallimentare

ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo per il giorno **29/11/2022**, ore **11:00**, nella stanza del Giudice Delegato dott. Stefano Cantone, presso questo Tribunale Sezione Fallimentare, in Reggio Calabria, via S. Anna, Cedir, torre 3, piano 3, avvertendo la fallita che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il **termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza** come sopra fissata per la presentazione, **mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;**

AVVISA i creditori che le domande presentate oltre il termine perentorio suddetto ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi dell'art. 101 l.f.;

AVVISA i creditori e i terzi e che la sopra indicata modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

AUTORIZZA la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146 T.U. n. 115/02 delle spese per la registrazione della sentenza, le notifiche e le annotazioni di rito previste dall'art. 17 l. fall., non essendovi allo stato attività liquide, ponendo a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di "disponibilità liquide" per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;

ORDINA che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare, sia notificata alla società istante e alla fallita, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 21/07/2022.

(Seguono le firme)

Presidente Dr. Giuseppe Campagna; Giudice rel. Dr. Stefano Cantone; Giudice Dr.ssa Ambra Alvano.

Depositato in Cancelleria telematicamente il 29/07/2022

Per estratto conforme per uso di notifica, f.to digitalmente.
Reggio Calabria 29/07/2022

